

Con sentenza n. 30518 del 18 maggio 2023 (dep. 13 luglio 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione si è occupata della circostanza aggravante della premeditazione.

La giurisprudenza è consolidata nel senso che elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica (Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 337)).

I dati che riguardano il tempo occorrente per l'esecuzione del fatto, e che - nel caso di specie - il giudice di merito ha esattamente ritenuto significativi di una preordinazione del fatto, non sono sufficienti per ritenere integrate la circostanza aggravante della premeditazione.

In tema di omicidio, è stato infatti chiarito (Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2022, n. 37825) che la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive.

Inoltre, nel caso di realizzazione concorsuale del fatto, la componente soggettiva dell'aggravante può essere integrata direttamente dalla riferibilità al singolo concorrente di un dolo mantenuto con costanza nel tempo intercorrente tra il sorgere del proposito e la sua esecuzione - come avviene nel caso di correi coinvolti nel momento deliberativo ovvero sin dalla laboriosa fase organizzativa - ovvero dalla consapevole adesione del correo, coinvolto solo in prossimità dell'esecuzione, ad una volontà criminosa che sa essersi protratta nel tempo - come avviene nel caso dei componenti del così detto gruppo di fuoco coinvolti solo nel momento esecutivo, e che, pur tuttavia, sono ben consapevoli che, trattandosi di azione deliberata dai vertici del clan, andavano ad eseguire un deliberato assunto da tempo (Cass. pen., sez. I, 7 aprile 2022, n. 28567).

Riferimenti Normativi:

- art. 61 c.p.